


N. 01184/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02168/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso R.G. n. 2168 del 2010, proposto dal MOVIMENTO POLITICO ALLEANZA di CENTRO per la LIBERTA' e dal signor BAFFONI Marco (Alleanza di Centro Pionati Adc), dalla sig.ra SANTARELLI Laura (Alleanza di Centro Pionati Adc), dal sig. DONATO Pasquale (Alleanza di Centro Pionati Adc), rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Cocco, Enrico De Feo, Marcello Mole', Franco Gaetano Scoca, Francesco Vetro', con domicilio eletto presso lo Studio Legale Mole' ed Associati in Roma, via della Farnesina, 272/274;

contro

l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Roma, l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D'Appello di Roma, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

dell'UDEUR Popolari, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Roma del 28/02/2010, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista "Alleanza di Centro Pionati ADC";

- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Roma del 3/03/2010, con il quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cui al precedente alinea e non è stata ammessa la lista "Alleanza di Centro Pionati ADC" (All.B);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Roma , dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D'Appello di Roma , del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2010 il

1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art.1, comma 3, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge, che appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce - pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle connesse esigenze ordinamentali - che *“Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”*, e che pertanto questo Giudice è tenuto ad esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, presentata ai sensi dell'art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Considerato, altresì,

- che l'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma, in data 3 marzo 2010, non ha ammesso la lista in questione, tenuto conto che *“il numero delle sottoscrizioni conformi è inferiore al numero minimo di elettori presentatori”*, in quanto, a seguito dell'ulteriore verifica del numero delle sottoscrizioni depositate all'atto di presentazione della lista, ha accertato che solo 1954 sottoscrizioni sono conformi al disposto di legge;

- che parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, censurando inoltre l'asserita violazione dell'art. 1, comma 3, ultimo

periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recepito nell'ambito della legislazione della Regione Lazio dall'art.1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n.2;

- che questo Tribunale con ordinanza n. 1119 del 2010 ha già chiarito che il "sistema di elezione" di cui all'art.122 della Costituzione è oggi disciplinato nella Regione Lazio, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, dalla citata legge regionale 13 gennaio 2005, n.2, che opera un rinvio meramente materiale- recettizio alla predetta legge n. 43 del 1995;

- che l'art.1, comma 3, ultimo periodo, della predetta legge n. 43 del 1995 prevede espressamente che *"In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà"*;

- che, alla stregua dei consolidati canoni dell'interpretazione letterale, sistematica e teleologica, la previsione in esame risulta riferita sia alla prima applicazione della legge, vale a dire alle prime elezioni regionali successive alla sua entrata in vigore, sia ad ogni caso di scioglimento anticipato di oltre 120 giorni del Consiglio regionale;

- che laddove la norma avesse inteso limitare temporalmente la propria efficacia, essa avrebbe dovuto riferirsi in primo luogo e in via generale alla prima applicazione, e in tale ambito all'eventuale

scioglimento anticipato del Consiglio, mentre dal testo della norma le due fattispecie risultano entrambe previste in via autonoma e non necessariamente concorrente;

- che la predetta interpretazione risponde altresì alla *ratio legis* di favorire la raccolta delle firme anche qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale renda tale operazione più difficoltosa, in conformità al principio generale del *favor participationis* elettorale, di cui è espressione anche l'identica disposizione contenuta nell'art.18 bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con Dpr 30 marzo 1957, n. 361;

- che la medesima interpretazione è, inoltre, confermata dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, predisposte dal Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni regionali in esame (cap. III, par. 19, punto II, primo periodo);

- che, come risulta in atti dal Decreto n. 201/VIII del 29 ottobre 2009 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, il medesimo Consiglio è stato sciolto anticipandone la scadenza di oltre centoventi giorni;

- che, nella specie in esame, il numero di sottoscrizioni ritenute dall'Amministrazione conformi al disposto di legge supera il numero minimo di sottoscrizioni (pari a 1000) ai sensi della predetta normativa e che tale circostanza assume valore decisivo ai fini dell'accoglimento della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione della lista alla competizione elettorale regionale fissata per il 28 e 29 marzo 2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2010

IL SEGRETARIO